



COMUNE DI MASSA E COZZILE
(Provincia di Pistoia)

Ufficio Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale

Ordinanza n° 11 del 08/02/2024

ORDINANZA DEL SINDACO

Oggetto: QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE INDICE DI CRITICITÀ PER LA QUALITÀ DELL'ARIA CON VALORE 2. PROVVEDIMENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI SUPERAMENTO DEL VALORE LIMITE GIORNALIERO DELLE POLVERI SOTTILI PM10. LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE. PROROGA ORDINANZA N.10/2024 FINO AL GIORNO 13 FEBBRAIO 2024 COMPRESO.

Premesso che la salute è un diritto primario dell'individuo e della collettività e che l'Amministrazione Comunale concorre a garantire e tutelare tale diritto;

Vista la legge regionale n. 9/2010 che istituzionalizza il Piano Regionale per la qualità dell'aria ambiente e i Piani di Azione Comunale (PAC);

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 24.01.2024 con la quale è stato approvato il PAC del Comune di Massa e Cozzile che prevede un programma di interventi di risanamento della qualità dell'aria attraverso una pianificazione d'area per una maggiore efficacia e coerenza delle azioni;

Considerato che il PAC prevede azioni differenziate in ordine ad interventi strutturali da un lato e interventi contingibili ed urgenti dall'altro e tra questi, nelle situazione con Indice di Criticità per la Qualità dell'Aria con valore 2 (I.C.Q.A.), la regolamentazione degli apparecchi da combustione destinati al riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa e la limitazione temporanea della circolazione stradale per una serie di veicoli nei centri abitati del territorio comunale;

Richiamate le precedenti ordinanze:

- n. 9 del 29.01.2024 con la quale si ordinava, a seguito del raggiungimento dell'ICQA di livello 2, per il periodo 30 gennaio 2024 - 03 febbraio 2024 il blocco della circolazione stradale con orario 8,30 - 18,30 con valenza nei centri abitati di tutto il territorio comunale per i veicoli ivi indicati;
- n. 10 del 03.02.2024 con la quale si ordinava la proroga dell'ordinanza n.9/2024 fino al giorno 08.02.2024;

Vista la comunicazione pervenuta via e-mail in data 06.02.2024 da Regione Toscana con la quale sono stati invitati i Comuni della "Piana Lucchese" a prorogare l'ordinanza di livello 2 in essere, visto il persistere dei superamenti con incremento del valore medio rilevato;

Ritenuto pertanto opportuno in via precauzionale a tutela della salute dei cittadini, disporre la proroga dell'ordinanza n. 10 del 03.02.2024, stante il perdurare delle condizioni meteo di criticità;

Vista la direttiva comunitaria 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa che riunisce in un'unica direttiva quadro le precedenti Direttive 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE, 97/101/CE;

Rilevato che ai sensi dell'articolo 3 comma 4, della Legge Regionale n. 9/2010, il Sindaco risulta l'Autorità Competente alla gestione delle situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite delle soglie di allarme stabilite dalla normativa statale, ai fini della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione;

Atteso che ai sensi dell'articolo 13, comma 3 della citata L.R. 9/2010, i Sindaci dei Comuni nel cui territorio sono individuate le situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge mettono in atto gli interventi contingibili tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteorologiche;

Visto l'art. 7 del Decreto Legislativo 285/1992 e s.m.i. con il quale si dà facoltà ai Comuni di limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale;

Richiamata l'ordinanza sindacale n. 73 del 27.10.2023 riguardo il divieto, per il periodo temporale dal 1 novembre 2023 - 31 marzo 2024 compresi nelle aree del territorio comunale poste a quota inferiore a 200 m s.l.m., di combustione di biomassa all'aperto e di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa con classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" (ai sensi del Decreto Ministeriale n. 186 del 7 novembre 2017), laddove non rappresentino l'unico sistema di riscaldamento;

Visto l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Considerato che, trattandosi di un provvedimento diretto all'intera collettività, e di carattere contingibile e urgente, non è necessaria la pubblicazione dell'avvio al procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90

ORDINA

di prorogare fino al giorno 13 Febbraio 2024 l'ordinanza n. 10/2024 che disponeva fino al giorno 08 Febbraio 2024 il blocco della circolazione stradale con orario 8,30 - 18,30 con valenza nei centri abitati di tutto il territorio comunale per i seguenti veicoli:

Autoveicoli	
Euro zero, Euro 1, Euro 2, Euro 3 Diesel	<i>A titolo non esaustivo:</i> Autoveicoli e Autocaravan M1 diesel omologate ai sensi della direttiva 91/441/CEE - 91/542/CEE punto 6.2.1.A - 93/59/CEE oppure omologate ai sensi delle direttive da 91/542/CEE punto 6.2.1.B - 94/12/CE - 96/1/CE - 96/44/CE - 96/69/CE - 98/77/CE

Ciclomotori e Motoveicoli	
Euro zero (omologati prima del 17.6.99)	<i>A titolo non esaustivo:</i> Ciclomotori e Motoveicoli identificati dal Codice della strada rispettivamente agli artt. 52 e 53, non omologati ai sensi della Direttiva 97/24/CE stage 2 e successive
Euro 1 (omologati dopo il 17.6.99)	Ciclomotori e Motoveicoli identificati dal Codice della strada rispettivamente agli artt. 52 e 53, omologati ai sensi della Direttiva 97/24/CE stage 2 e successive

Veicoli merci	
Euro zero, Euro 1, Euro 2, Euro 3 Diesel inferiori a 35 quintali	<i>A titolo non esaustivo:</i> Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della strada all'art. 54, comma 1, lettere c, d, con portata fino a 35 quintali, diesel omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE - 91/542/CEE punto 6.2.1.A - 93/59/CEE oppure omologati ai sensi delle direttive da 91/542/CEE punto 6.2.1.B - 94/12/CE - 96/1/CE - 96/44/CE - 96/69/CE - 98/77/CE
Euro zero, Euro 1, Euro 2, Euro 3 Diesel superiori a 35 quintali	<i>A titolo non esaustivo:</i> Veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della strada all'art. 54, comma 1, lettere d, e, h, i, con portata superiore a 35 quintali, diesel omologati ai sensi della direttiva

	91/542/CEE, oppure omologati ai sensi della direttiva 96/01/CE
--	--

Veicoli per uso speciale	
Euro zero inferiori a 35 quintali	<i>A titolo non esaustivo:</i> Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della strada all'art. 54, comma 1, <i>lettera g</i> , con portata fino a 35 q.li non omologati ai sensi della Direttiva 91/441/CEE o 93/59/CEE e successive
Euro zero superiori a 35 quintali	<i>A titolo non esaustivo:</i> Veicoli per trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della strada all'art. 54, comma 1, <i>lettere g</i> , con portata superiore a 35 q.li non omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE fase 1 e successive

Autobus	
Euro zero dei gestori di servizi TPL	<i>A titolo non esaustivo:</i> Autobus M2 e M3 non omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE e successive
Euro zero dei gestori di servizi turistici	<i>A titolo non esaustivo:</i> Autobus M2 e M3 non omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE e successive

Nota Codice della strada - Art. 54, comma 1, lettere: **c**) autoveicoli per trasporto promiscuo; **d**) autocarri; **e**) trattori stradali; **g**) autoveicoli per usi speciali; **h**) autotreni; **i**) autoarticolati

Con esonero dal predetto divieto di circolazione dei seguenti veicoli:

1. veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, in servizio di Protezione Civile e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli, veicoli destinati a interventi su mezzi o rete trasporto pubblico, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie animali;
2. veicoli della categoria M1, M2 ed M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico, purché dotati di dispositivi per l'abbattimento del particolato;
3. veicoli diretti verso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione dei veicoli o la trasformazione gpl/metano o la rottamazione del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione);
4. veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dagli uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività lavorativa, di terapia ecc. (accompagnati da idonea documentazione);
5. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie, interventi od esami o dimesse da Ospedali e Case di cura in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami o che deve essere dimessa è necessario esibire adeguata documentazione o autodichiarazione nel quale il conducente dichiara anche il percorso e l'orario (accompagnati da idonea documentazione);

6. veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi indilazionabili, (accompagnati da idonea documentazione);
7. veicoli storici purché in possesso dell'Attestato di storicità o del Certificato di Identità/Omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici. Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle autorità preposte al controllo;
8. veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale;
9. veicoli soggetti alle limitazioni alla circolazione di cui il proprietario sia munito di idonea documentazione dalla quale risulti: di aver acquistato un veicolo esente dalla limitazioni sopra indicate; di aver prenotato la trasformazione del veicolo a gas; la suddetta documentazione dà diritto alla circolazione limitatamente al periodo necessario all'effettiva sostituzione o trasformazione del mezzo e comunque non oltre 90 giorni;
10. autovetture con almeno tre persone a bordo (car pooling);

AVVERTE

l'inosservanza della presente ordinanza è sanzionata ai sensi dell'art. 7 comma 1 e per quanto applicabili i commi 13 e 13-bis del d.lgs. n. 285/1992, per ciò che attiene il divieto di circolazione veicolare;

I N F O R M A

Che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n.241/90, è l'Arch. Marzia Tesi, Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale.

DISPONE

1. di avviare le azioni finalizzate alla massima diffusione alla cittadinanza dei contenuti del presente provvedimento tramite tutti gli organi di informazione.
2. che alle forze di Polizia è demandata la verifica della presente ordinanza. La Polizia Municipale dovrà, in particolare, intensificare la vigilanza ed i controlli anti- inquinamento con verifiche e accertamenti aggiuntivi a quelli ordinari.
3. la trasmissione del presente provvedimento a: Regione Toscana (Settore Energia - Tutela della Qualità dell'Aria), Provincia di Pistoia, Arpat Dipartimento di Pistoia, ASL Toscana Centro – Servizio Igiene e sanità pubblica, Prefettura, Soc. Autolinee Toscane S.p.A..
4. che la validità del presente atto, se in scadenza in un giorno festivo o prefestivo, è automaticamente prorogata al giorno successivo feriale.

DÀ ATTO

- che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

che il presente provvedimento -immediatamente esecutivo- viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

Sindaco
NICCOLI MARZIA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge, che costituisce originale dell'Atto.